

n. 90/2019 V.G.



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Giudice Onorario avv. Cosmo Mezzina,
rientrato dalla camera di consiglio;
esaminati gli atti nei confronti di [redacted] nato in Mugnano di Napoli (NA) il 23.06.1997;
sentite le parti;
visti gli atti prodotti dalle parti all'udienza come da verbale;
sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;

RILEVATO

che, l'istante è nato in Italia;
che in data 03.01.2019 il GDP ha convalidato il trattenimento disposto con decreto del Questore di Salerno notificato il 02.01.2019;
che la domanda di protezione Internazionale è stata presentata in data 08.01.2019 dopo l'entrata in vigore del D.L. 113/2018;
che il Questore di Bari, in pari data, ha tempestivamente disposto il trattenimento ex art. 6 co. 3° D. Lgs. 142/2015 per un periodo di 60 giorni prorogabili ritenendo la richiesta pretestuosa;
che detta Questura ha tempestivamente richiesto all'Intestato Tribunale la convalida di quest'ultimo trattenimento;

VISTO

l'art. 6 comma 3° D. Lgs. 142/2015 secondo il quale "il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (come nel caso di specie) in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione";

il decreto legge 113/2018 entrato in vigore il 05.10.2018, convertito in Legge n. 132/2018;

CONSIDERATO CHE

La domanda di asilo è stata proposta in ragione del radicamento sul territorio italiano, ove l'istante è nato (v. certificati prodotti dalla difesa), al fine di generare il presupposto della integrazione sociale evidentemente nei termini di cui alla sent. Cass. Civ. n. 4455/2018. Quanto all'efficacia intertemporale del D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, si rileva la norma dell'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2 del d.l. citato (che elimina dalla regolamentazione della protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 d. lgs. n. 286/1998 la clausola generale di salvaguardia relativa ai «seri motivi» di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato) si applica solo alle fattispecie sostanziali che si sono verificate dopo la sua entrata in vigore. Tale conclusione discende diretta dal principio di irretroattività stabilito dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., che esclude che la norma sopravvenuta possa applicarsi ad atti, fatti, eventi e situazioni sostanziali verificatisi prima della sua entrata in vigore. Tale principio non risulta derogato da alcuna norma contenuta nel decreto legge n. 113/2018. Nella specie, la norma sopravvenuta ha senz'altro carattere sostanziale, incidendo direttamente sul «diritto di asilo», sancito dall'art. 10 comma 3 Cost. e fino ad oggi regolato attraverso la previsione di tre istituti di diritto sostanziale, come costituito dallo status di rifugiato, dalla c.d. protezione sussidiaria, nonché dal diritto al rilascio del permesso umanitario di cui alla norma dell'art. 5, comma 6 d.lgs. n. 286/1998. Si tratta inoltre di status e diritti che preesistono alle decisioni dell'Autorità, la cui attività - come rilevato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - è diretta solo all'accertamento e dichiarazione della loro esistenza, senza possedere alcuna valenza costitutiva.

Nel merito, se per un verso è vero che l'istante sia irregolare in Italia, per altro verso è pacifico che l'istante sia nato in Italia, che sia sposato con (v. estratto atto di matrimonio con traduzione giurata) e che attenda un figlio (v. certificazione clinica Guarnieri di Roma, dalla quale emerge che alla data del 05.01.2019 la moglie era alla settimana 39 + 2 giorni). Ne consegue che sotto il profilo del *fumus* la domanda di ASILO, evidentemente presentata nella triplice versione sopra richiamata, non appaia pretestuosa ove si consideri la possibile vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio forzoso (v. art. 8 CEDU). A ciò aggiungasi che il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma (posto a fondamento dell'intera vicenda sul trattenimento dell'istante) appare *ictu oculi* viziato nei presupposti giacchè riporta come nazione di nascita la BOSNIA ERZEGOVINA e riferisce che lo straniero sia entrato nel territorio dello Stato "sottraendosi ai controlli di frontiera". Tali affermazioni sono in contrasto con gli accertamenti di fatto acquisiti nel presente procedimento.

Quanto infine alla dedotta inespellibilità dello straniero rileva altresì la condizione di cui all'art. 19 co. 2° TUI atteso che risulta documentalmente dimostrata l'imminente nascita di un figlio.

P.Q.M.


rigetta la richiesta del Questore di Bari diretta alla convalida della proroga del trattenimento ex art. 6 co. 3° D. Lgs. 142/2015 nei confronti di

Bari, 09/01/2019


Il Giudice Onorario - avv. Cosmo Mezzina

PER PRESA VISIONE E RINUNCIA ALLE NOTIFICHE

Il Difensore

Avv. 

La Questura


09.01.2019